



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01**

**DI**

**DIAGRAM S.P.A.**

**PARTE GENERALE  
Rev.4 Settembre 2025**

## PARTE GENERALE

## INDICE

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA .....</b>	<b>4</b>
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche .....	4
1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001 .....	5
1.3 I Reati Presupposto .....	6
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto .....	11
1.5 Delitti tentati.....	14
1.6 Le Condotte Esimenti.....	15
1.7 I reati commessi all'estero .....	15
1.8 Le Linee Guida di Confindustria .....	16
<b>2. IL MODELLO 231 DI DIAGRAM S.P.A. ....</b>	<b>18</b>
2.1 DIAGRAM S.p.A. ....	18
2.2 Adozione del Modello .....	18
2.3 Il Modello.....	18
2.3.1 Le finalità del Modello .....	18
2.3.2 La costruzione del Modello.....	19
2.3.3 Il concetto di rischio accettabile .....	19
2.3.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione .....	20
2.4 I documenti connessi al Modello.....	21
2.5 Gestione delle risorse finanziarie .....	21
2.6 Diffusione del Modello .....	21
2.6.1 Destinatari.....	21
2.6.2 Formazione ed Informazione del Personale .....	22
2.6.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello .....	22
<b>3. ELEMENTI DEL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI DIAGRAM SPA .....</b>	<b>24</b>
3.1 Il Modello di <i>Governance</i> della Società .....	24
3.2 Il sistema di controllo interno di DIAGRAM S.p.A. ....	24

3.3	Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato.....	24
4	<b>L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>26</b>
4.1	Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.....	26
4.2	Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	27
4.3	Durata dell'incarico e cause di cessazione .....	27
4.4	Casi di ineleggibilità e di decadenza .....	28
4.5	Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	28
4.6	Risorse dell'Organismo di Vigilanza .....	30
4.7	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza .....	30
4.7.1	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	30
4.7.2	Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza .....	32
5	<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>34</b>
5.1	Principi generali.....	34
5.2	Definizione di "Violazione" ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio .....	34
5.3	Sanzioni per i lavoratori dipendenti .....	35
5.3.1	Personale dipendente in posizione non dirigenziale.....	35
5.3.2	Dirigenti .....	35
5.4	Amministratori.....	35
5.5	Membri dell'OdV .....	35
5.6	Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni.....	36
5.7	Registro delle Violazioni.....	36

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

### 1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, anche “**D.Lgs. n. 231 del 2001**” o il “**Decreto**”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa, a carico delle persone giuridiche<sup>1</sup> (di seguito, per brevità, il/gli “**Ente/Enti**”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.

Tale forma di responsabilità, sebbene definita “*amministrativa*” dal legislatore, presenta, tuttavia, alcuni caratteri propri della responsabilità penale, essendo, ad esempio, rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati presupposto ed essendo estese all’ente le garanzie processuali.

L’articolo 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

Oltre all’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi sopra descritti, il Decreto richiede l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei

---

<sup>1</sup> L’art.1 del D.Lgs. n. 231 del 2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero agli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., etc.).

reati presupposto da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell'ente è, quindi, ulteriore e diversa da quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato sebbene entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Peraltro, la responsabilità dell'ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia identificata o non risulti punibile, nonché qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

Infine, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la responsabilità dell'ente può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma di tentativo, ovvero quando il soggetto agente compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

## 1.2 Le Persone soggette al D.Lgs. n. 231 del 2001

I soggetti che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità sono di seguito elencati:

- (i) persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i **"Soggetti Apicali"**),
- (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, i **"Soggetti Sottoposti"**).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo <dipendenti> dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-venture, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*<sup>2</sup>.

Infatti, secondo l'indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (articolo 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto "organico" per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all'Ente.

<sup>2</sup> Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68.

### 1.3 I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i “**Reati Presupposto**”):

(i) **reati contro la Pubblica Amministrazione**, introdotti dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001. L’art. 25 del Decreto è stato successivamente modificato dalla L.190 del 6 novembre 2012. Inoltre, il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25.

In seguito, il Decreto-legge n. 13/2022 incide indirettamente su alcuni reati presupposto. In particolare, l’art. 2, recante “Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche”, ha ampliato la rubrica ed il dispositivo degli artt. 640-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale, nei seguenti termini:

□ Art. 640-bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, tra le erogazioni pubbliche elencate vengono citate anche le “sovvenzioni”;

□ Art. 316-bis - Malversazione di erogazioni pubbliche, oltre ad adeguare la rubrica all’effettivo contenuto della norma in coerenza con il reato di cui al punto precedente, si è provveduto all’ampliamento dell’ambito di applicazione sia con riferimento alle erogazioni che costituiscono l’oggetto materiale del reato, sia con riferimento all’attività distrattiva, eliminando il riferimento alle finalità di pubblico interesse, viene sanzionata qualsiasi deviazione dalle finalità per le quali le risorse sono state assegnate;

□ Art. 316-ter - Indebita percezione di erogazioni pubbliche, anche in questo caso il Legislatore interviene per estendere l’ambito di applicazione della normativa anche alle sovvenzioni e modificando la rubrica con il riferimento, più generale, alle erogazioni pubbliche. Inoltre, sono state apportate modifiche alla cd. confisca allargata (art. 240-bis, co. 1, c.p.), integrando il catalogo dei reati per i quali, in caso di condanna o di patteggiamento della pena, è sempre disposta la confisca allargata e per equivalente, con l’inclusione di talune fattispecie di truffa (i.e. truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea - art. 640, comma 2, n.1 - e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640-bis).

Successivamente la Legge del 9 Ottobre 2023 ha introdotto all’interno del D.Lgs. 231/2001 i reati di Turbata libertà degli incanti, art. 353 c.p., Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, art. 353-bis c.p..

Infine con decorrenza 25 agosto 2024 sono intervenute modifiche normative ai reati verso la Pubblica Amministrazione. In particolare è stato abrogato il reato di abuso d’ufficio (art.323 c.p.), è stato riformulato il reato di traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.) e inserito con il decreto carceri, il reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili (art.314 bis c.p.).

(ii) **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall’articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l’articolo 24-bis. L’art. 24-bis è stato successivamente ampliato dall’art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105.

In seguito la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” che ha previsto alcune novità in materia di

diritto penale e di responsabilità amministrativa degli enti. Le modifiche riguardano

□ all' articolo 24 bis del D.lgs. n. 231/2001, stante le modifiche apportate ai reati di cui agli artt. 615 quater (“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”), 615 quinquies (“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”), 617 quater (“Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”) e 617 quinquies (“Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”) del codice penale.

Nello specifico: l'art. 615 quater del codice penale, ora denominato “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”, prevede una pena più severa con la reclusione sino a due anni (in precedenza solo uno); l'art. 615 quinquies del codice penale ora è denominato “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”, dando rilevanza anche all'installazione abusiva dei programmi informatici; l'art. 617 quater del codice penale prevede una pena più severa con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni (in precedenza da sei mesi a quattro anni); l'art. 617 quinquies del codice penale ora è denominato “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”, ampliando le fattispecie di reato che in precedenza prevedevano solo l'installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni informatiche.

Infine con la Legge 90 del 28 giugno 2024 “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”, in vigore dal 17 luglio, è stato modificato il sistema sanzionatorio in tema di criminalità informatica, anche nei confronti degli enti, ed introdotto nel Catalogo dei Reati Presupposto la nuova fattispecie di estorsione "informatica". Nello specifico le modifiche dei reati Presupposto richiamati dal Decreto 231 all'art. 24 bis riguardano l'aggravante del reato di truffa all'articolo 640 c.p., se commessa a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione, il nuovo reato di cui all'art. 635 quater 1 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico e, il nuovo reato di estorsione informatica previsto dall'art. 629 c.p..

- (iii) **delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-ter, successivamente integrato dalla L. 236/2016;
- (iv) **delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-bis, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal D.Lgs. 21 giugno 2016, n. 125;
- (v) **delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett.

b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*bis.1*.

Inoltre la Legge 206/2023 del 27 dicembre 2023, attraverso la previsione di cui all'art. 52 della stessa, ha modificato l'art. 517 del codice penale<sup>1</sup>, richiamato dall'art. 25 bis. La novità richiamata ha dunque impatto in ambito 231 in quanto inserisce un'ulteriore condotta punibile ai sensi dell'art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci del codice penale. In particolare, la fattispecie criminosa ora punibile ai sensi del 517 c.p. è quella relativa alla detenzione per la vendita di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

(vi) **reati societari**, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*ter*, successivamente integrato dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012 e da ulteriori e successivi provvedimenti normativi, tra cui in particolare la L. n. 69/2015 ("Legge Anticorruzione").

Successivamente in data del 23/02/2023, è stato approvato il decreto di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del 27/11/2019 (in modifica la Direttiva 2017/1132) in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, prevedendo tra le altre disposizioni, l'inserimento di un nuovo illecito nel novero dei "Reati societari" ai sensi dell'art. 25-*ter* del D.lgs. 231/01, reato di "false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121".

(vii) **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quater*, successivamente integrato da ulteriori provvedimenti normativi;

(viii) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25-*quater.1*;

(ix) **delitti contro la personalità individuale**, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quinquies*, successivamente modificato dalla L. n. 199/2016;

(x) **reati di abuso di mercato**, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*sexies* e, all'interno del TUF, l'articolo 187-*quinquies* "Responsabilità dell'ente". L'art. 25-*sexies* è stato successivamente integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

In seguito la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020" che ha previsto alcune novità in materia di diritto penale e di responsabilità amministrativa degli enti.

La modifica riguarda l'art. 184 del T.U.F. (precedentemente denominato "Abuso di informazioni privilegiate") che viene modificato in "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate". Nell'ambito di tale articolo è stato inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per il c.d. insider primario, vale a dire colui che sia a conoscenza di informazioni privilegiate "in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della

partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio", e per il c.d. criminal insider, ovvero colui che possieda informazioni privilegiate "a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose": l'attuale pena della reclusione da uno a sei anni viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 a 3 milioni di euro. Sempre nel medesimo articolo si introduce la responsabilità penale del c.d.insider secondario, ovvero il soggetto in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle citate sopra: per tale soggetto viene, infatti, prevista la reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari (nel qual caso si applicano le sanzioni previste per questi ultimi). E' stata poi prevista l'estensione all'insider secondario della aggravante prevista all'art. 184, comma 3, T.U.F. che permette di aumentare la multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando questa appaia inadeguata per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito. Inoltre, è stato inserito un nuovo comma 5 che prevede l'applicazione delle previsioni contenute nel nuovo art. 184 del T.U.F. anche per le condotte o operazioni relative "alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari". La modifica relativa all'art. 185 del T.U.F. (Manipolazione di mercato) riguarda l'eliminazione dei commi 2 bis e 2 ter il cui contenuto è stato trasposto nell'art. 182 del T.U.F. Per quanto riguarda infine l'art. 187 del T.U.F. (Confisca) viene limitato l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, in tal modo si elimina, dunque, la confisca del prodotto e dei mezzi utilizzati per commettere il reato.

- (xi) **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime**, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*septies*, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla L. n. 3/2018;
- (xii) **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*octies*, successivamente integrato dalla L. 186 del 2014 che ha introdotto la fattispecie di autoriciclaggio (art.648-ter.1 nel c.p.).  
In seguito, il D.lgs. n. 195/2021 ha apportato modifiche agli artt. 648 ("Ricettazione"), 648 bis ("Riciclaggio"), 648 ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e 648 ter 1 del codice penale ("Autoriciclaggio"), già presenti nel catalogo dei reati presupposto di cui all'art. 25 octies del D.lgs. n. 231/2001.  
In particolare, è stato esteso il novero delle condizioni che portano ad integrare i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita al fine di ricomprendervi anche le contravvenzioni e, nel caso del riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.
- (xiii) **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231

del 2001 l'articolo 25-*novies*;

- (xiv) **delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*decies*<sup>3</sup>. L'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, è stato successivamente modificato dal D. Lgs 121/2011, art. 2, c.1;
- (xv) **reati ambientali**, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*undecies*, successivamente integrato dalla L. n. 68/2015 e modificato dal D. Lgs 21/2018;
- (xvi) **reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*";
- (xvii) **delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare**, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'*Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*duodecies*;
- (xviii) **reato di razzismo e xenofobia**, introdotto nel D.Lgs. n. 231 del 2001, all'articolo 25-*terdecies*, dall'articolo 5 della Legge Europea e sostituito dal D.Lgs. n. 21/2018 con l'entrata in vigore del 604-bis c.p., che ha abrogato e sostituito l'art. 3, comma 3-bis della Legge n. 654/1975;
- (xix) **reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**, introdotti dalla L. n. 39/2019, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-*quaterdecies*;
- (xx) **reati tributari**, introdotti nel D. Lgs n. 231 del 2001 all'articolo 25-*quinguesdecies* dall'art. 39, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) e successivamente ampliati dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF). La norma citata ha introdotto, in particolare, i reati di evasione fiscale previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Successivamente, a giugno 2024, sono state apportate modifiche normative all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 che rilevano ai fini del reato di indebita compensazione richiamando le situazioni di "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti.
- (xxi) **reati doganali**, disciplinati e introdotti nel D. Lgs n. 231 del 2001 all'articolo 25-*sexiesdecies* dal D. Lgs. n. 75/2020, che ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF). La norma citata ha introdotto, in particolare, i reati di contrabbando previsti dal D.P.R. n. 43/1973.
- (xxii) **Reati di indebito utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante.**  
Il D.lgs. n. 184/2021 (che dà attuazione alla Direttiva UE 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio), ha apportato modifiche sia al codice penale, sia al D.lgs. n. 231/2001 disciplinante la Responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, con riferimento al codice penale:

<sup>3</sup> Originariamente 25-*novies* e così rinumerato dal D.Lgs. 121/2011.

- È stato modificato l'art. 493 ter ("Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento") al fine di estenderne l'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- È stato introdotto l'art. 493 quater ("Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti") che punisce con la reclusione fino a 2 anni e con multa fino a Euro 1.000,00, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo;
- È stato modificato l'art. 640 ter ("Frode informatica") al fine di prevedere una aggravante nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Successivamente la Legge del 9 Ottobre 2023 ha introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001 il reato di Trasferimento fraudolento di valori, art. 512-bis c.p.; successivamente in data 2 marzo 2024, il Legislatore italiano è intervenuto nuovamente sul reato di cui all'art. 512 bis del c.p. (Trasferimento fraudolento di valori). In particolare, l'art. 3 del Decreto-legge (D.L.) N. 19/2024, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, decretando la punibilità della condotta di fittizia attribuzione di cariche, azioni o quote societarie se finalizzata ad aggirare le norme in tema di documentazione antimafia. Più in dettaglio, l'art. 512-bis c.p. è integrato adesso di un secondo comma: "La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali; qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

- (xxiii) Reati contro il patrimonio culturale.** La legge n.9/2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale", prevede all'art.3 l'introduzione nel D.Lgs. n.231/2001 della responsabilità degli enti – intesi come persone giuridiche, società ed associazioni – dell'art.25-septiesdecies rubricato "Delitti contro il patrimonio culturale" e dell'art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", costituenti nuovi reati presupposto.

#### 1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

- (a) sanzioni amministrative pecuniarie;
- (b) sanzioni interdittive;
- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza.

(a) **La sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille)<sup>4</sup> tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione*” (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente*”.

L’articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l’applicazione della riduzione stessa.

Riduzione	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;</li> <li><i>ovvero</i></li> <li>• il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.</li> </ul>

<sup>4</sup> Con riferimento ai reati di *market abuse*, il secondo comma dell’articolo 25-*sexies* del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che: “*Se in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto*”.

Riduzione	Presupposti
da 1/3 a 1/2	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</li> </ul> <p><u>ovvero</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>
da 1/2 a 2/3	<p>[Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</li> </ul> <p><u>e</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</li> </ul>

(b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*<sup>5</sup>.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231 del 2001, *“si ha reiterazione quanto l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua linea di durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

## 1.5 Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento

(articolo 26 del Decreto).

## 1.6 Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'**"Organismo di Vigilanza"** o l'**"OdV"**), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che la Società intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 1.7 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente che abbia la propria sede principale nel territorio

dello Stato può essere chiamato a rispondere innanzi al giudice penale italiano anche per l'illecito amministrativo dipendente da reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale e a condizione che nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- a) ha la propria sede principale in Italia, da intendersi come la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- b) nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato dove è stato commesso il fatto;
- c) la richiesta del Ministro della giustizia è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose realizzate anche solo in parte in Italia si applica il principio di territorialità (ex art. 6 del codice penale) in forza del quale *“il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”*.

## 1.8 Le Linee Guida di Confindustria

Su espressa indicazione del Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, per brevità, cumulativamente definite le **“Linee Guida”**), approvate originariamente da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate. Ai fini del presente lavoro, sono in particolar modo state tenute in considerazione le Linee Guida Confindustria aggiornate a Luglio 2014.

Il percorso indicato dalle Linee Guida per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò, soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate - su indicazione del vertice apicale - dal *management* volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto dalle Linee

Guida di Confindustria sono, per quanto concerne la prevenzione dei reati dolosi:

- il Codice Etico;
- il sistema organizzativo;
- le procedure manuali ed informatiche;
- i poteri autorizzativi e di firma;
- il sistema di controllo e gestione;
- la comunicazione al personale e sua formazione.

Con riferimento ai reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la maggior parte dei reati ambientali), le componenti più rilevanti individuate da Confindustria sono:

- il Codice Etico, con riferimento ai reati considerati;
- la struttura organizzativa;
- la formazione e addestramento;
- la comunicazione e coinvolgimento;
- la gestione operativa;
- il sistema di monitoraggio della sicurezza.

Il sistema di controllo deve essere informato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei protocolli previsti dal Modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
  - autonomia ed indipendenza,
  - professionalità,
  - continuità di azione;

- obbligo, da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

## **2. IL MODELLO 231 DI DIAGRAM S.P.A.**

### **2.1 DIAGRAM S.p.A.**

DIAGRAM S.p.A. si pone come obiettivo il rendere accessibile l'agricoltura di precisione a realtà agricole di differenti dimensioni attraverso uno staff di tecnici, che affiancano l'azienda agricola in tutte le fasi dei cicli colturali, grazie ad un set di apparecchiature tecniche e consulenze mirate per diagnosi, monitoraggio e gestione dei cicli colturali tra le migliori del mercato e mettendo a disposizione una banca dati progettata e gestita in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), capace di essere archivio storico di ciascuna azienda.

La Società mira ad essere un polo privato agricolo e della filiera alimentare di riferimento in Europa, leader nella "valorizzazione della terra" grazie a competenze manageriali e tecniche best-in-class nel contesto agroalimentare.

La Società ha costituito un gruppo di aziende tutte operanti e impegnate nel fornire servizi in agricoltura al fine di dare ai propri clienti un servizio completo e contribuire con il proprio operato al mantenimento dell'ambiente.

### **2.2 Adozione del Modello**

DIAGRAM S.p.A. si è dotata di un proprio Modello, così come previsto dal Decreto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 2017.

DIAGRAM S.p.A., anche per effetto dell'introduzione di ulteriori fattispecie di reato nell'ambito del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvede ad aggiornare ed integrare il proprio Modello, tenendo conto:

- dei cambiamenti organizzativi aziendali della Società;
- dell'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina;
- delle considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello (comprese le esperienze provenienti dal contesto penale);
- della prassi delle società italiane in relazione ai modelli;
- degli esiti delle attività di vigilanza;
- dell'evoluzione del quadro normativo;

fino alla presente versione, datata Settembre 2025.

### **2.3 Il Modello**

#### **2.3.1 Le finalità del Modello**

Il Modello, predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di teorico rischio-reato nell'attività aziendale, si propone le seguenti finalità :

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio

- di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di DIAGRAM S.p.A., ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che DIAGRAM S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società.

### 2.3.2 La costruzione del Modello

In linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di riferimento, la costruzione del Modello di DIAGRAM S.p.A. (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- (i) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'analisi della documentazione societaria rilevante e lo svolgimento di interviste con i responsabili di DIAGRAM S.p.A., informati sulla struttura e le attività della stessa, al fine di definire l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni aziendali nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- (ii) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali "a rischio" o - limitatamente ai reati contro la Pubblica amministrazione – "strumentali" alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto aziendale (di seguito, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**");
- (iii) definizione, in via di ipotesi, delle principali possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto all'interno delle singole Aree a Rischio Reato;
- (iv) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo interno dell'ente finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

### 2.3.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione e gestione, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 231 del 2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'ente, le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello ed

i controlli adottati dalla Società.

#### 2.3.4 La struttura del Modello ed i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

La Società ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà aziendale, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno della Società e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l'esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

In particolare, il Modello di DIAGRAM S.p.A. è costituito da:

- una **“Parte Generale”**, che contiene i principi cardine dello stesso;
- una **“Parte Speciale 1”**, che, con riferimento a ciascuna categoria di reato, contiene una sintetica descrizione delle fattispecie rilevanti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, nonché le sanzioni previste dal Decreto e le Norme di Comportamento Generale che tutti i Destinatari del Modello (come di seguito definiti) devono rispettare al fine di assicurare la prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti;
- una **“Parte Speciale 2”**, nella quale sono individuate le Aree a Rischio Reato, le Attività Sensibili, le Funzioni Aziendali coinvolte, le fattispecie di reato potenzialmente applicabili ed i Controlli Preventivi implementati dalla Società, cui i Destinatari del Modello si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

In considerazione delle attività e dei processi aziendali, talune fattispecie di reato non sono state ritenute rilevanti ai fini della costruzione del presente Modello, in quanto si è reputato che il rischio relativo alla commissione di tali reati fosse solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile. In particolare, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta da DIAGRAM S.p.A. e della sua storia, sono state considerate non rilevanti le fattispecie di:

- **“Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”** (articolo 25-quater.1 del Decreto);
- **“Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”** (art. 25-quaterdecies);
- **“Reati doganali”** (Art.25 sexiesdecies);
- **“Reati contro il patrimonio”** (Art.25 septiesdecies e Art.25-duodevices).

In ogni caso, i principi etici su cui si fonda il Modello della Società e la sua struttura di *Governance* sono finalizzati a prevenire in linea generale anche quelle fattispecie di reato che,

per la loro irrilevanza, non trovano disciplina specifica nella Parte Speciale del presente Modello.

## 2.4 I documenti connessi al Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- il **Codice Etico del Gruppo Diagram Spa**, contenente i principi e valori cui deve ispirarsi la condotta di amministratori, dipendenti e altri soggetti che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, operano in rappresentanza delle Società del Gruppo Diagram. Il Codice Etico è reso disponibile a tutte le controparti esterne al Gruppo Diagram, quali fornitori, clienti e partner commerciali. . All'interno del Codice Etico viene altresì disciplinato il sistema sanzionatorio e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (di seguito, per brevità, il “**Sistema Sanzionatorio**”);
- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (*i.e.* organigrammi, funzionigrammi, ecc.);
- il sistema di procedure, protocolli e controlli interni aventi la finalità di garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello operanti nelle Aree a Rischio Reato.

Di seguito, per brevità, il sistema delle deleghe e procure, le procedure, i protocolli ed i controlli interni sopra citati verranno cumulativamente definiti le “**Procedure**”.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento ma, altresì, tutti gli ulteriori documenti e le Procedure adottati secondo quanto previsto nello stesso e che perseguono le finalità ivi indicate.

## 2.5 Gestione delle risorse finanziarie

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 6, lettera c) del D.Lgs. n. 231 del 2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, la Società ha adottato specifici protocolli contenenti i principi ed i comportamenti da seguire nell'ambito della gestione di tale risorse.

## 2.6 Diffusione del Modello

### 2.6.1 Destinatari

Il presente Modello tiene conto della realtà aziendale di DIAGRAM S.p.A. e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti

Sottoposti (di seguito, per brevità, i “**Destinatari**”).

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

In ogni caso, le funzioni aziendali competenti assicurano il recepimento nelle Procedure della Società dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico del Gruppo Diagram.

#### 2.6.2 Formazione ed Informazione del Personale

È obiettivo di DIAGRAM S.p.A. garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Ai fini dell’efficace attuazione del presente Modello, la formazione e l’informativa verso i Destinatari è gestita dall’Amministratore Delegato in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nella applicazione del Modello.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione, necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all’atto dell’assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale. A tale proposito, l’adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in Società. Ai nuovi assunti vengono consegnati il Codice Etico e il Modello di DIAGRAM S.p.A. Agli stessi, viene inoltre fatto sottoscrivere un modulo con il quale prendono atto che il Modello è disponibile nella *intranet* aziendale e si impegnano ad osservare i contenuti della normativa citata;
- una specifica attività di formazione. Tale attività di formazione “continua” è obbligatoria e sviluppata attraverso strumenti e/o procedure informatiche nonché incontri e seminari di formazione ed aggiornamento periodici. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

#### 2.6.3 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello

DIAGRAM S.p.A. prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con la Società eventuali rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza, rapporti di agenzia, rapporti di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto idonea informativa in relazione all'adozione da parte di DIAGRAM S.p.A. del Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Società invita, inoltre, i Terzi a prendere visione dei contenuti del Codice di Etico e del Modello presenti sul sito *internet* della stessa.

Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell'adozione del Modello da parte di DIAGRAM S.p.A., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nel Modello, nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri apicali o sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

### 3. ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI DIAGRAM SPA

#### 3.1 Il Modello di *Governance* della Società

La struttura di governance di DIAGRAM S.p.A. si fonda sul modello organizzativo "tradizionale" e si compone dei seguenti organismi: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione (che opera per il tramite dell'Amministratore Delegato ed è assistito dai Comitati istituiti nell'ambito dello stesso Consiglio), Collegio Sindacale, Società di Revisione ed Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La governance è integrata e attivata attraverso la struttura manageriale della Società articolata in Direzioni, dedicate a gestire aree di business o aree di supporto e servizi alle aree di business.

Gli Organi che svolgono attività di Controllo previste dal Modello di DIAGRAM S.p.A. sono prevalentemente:

- il Collegio Sindacale, il cui ruolo di vigilanza viene espletato nel pieno rispetto del dettato dell'art 2403 del Codice Civile: osservanza delle leggi e dello Statuto, rispetto dei principi di corretta amministrazione e adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile;
- l'Organismo di Vigilanza.

#### 3.2 Il sistema di controllo interno di DIAGRAM S.p.A.

DIAGRAM S.p.A. ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni (anche in relazione ai reati da prevenire):

- i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice Etico;
- il sistema di deleghe e procure;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali;
- le procedure afferenti il sistema amministrativo, contabile e di *reporting*;
- le comunicazioni e le circolari aziendali dirette al personale;
- la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale;
- il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL;
- il "*corpus*" normativo e regolamentare.

#### 3.3 Principi generali di controllo in tutte le Aree a Rischio Reato

In aggiunta ai controlli specifici afferenti la singola area di teorico rischio, la Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato.

Si tratta, nello specifico, dei seguenti:

- **Trasparenza:** ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verificabile, coerente e congruente;
- **Separazione delle funzioni/Poteri:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- **Adeguatezza delle norme interne:** l'insieme delle norme aziendali deve essere coerente con l'operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- **Tracciabilità/Documentabilità:** ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve essere adeguatamente archiviata.

## 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 (articoli 6 e 7) nonché le indicazioni contenute nella Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV"), tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- (a) autonomia ed indipendenza;
- (b) professionalità;
- (c) continuità d'azione.

#### Autonomia ed indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

#### Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

#### Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, è opportuno che tali soggetti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice, etc.).

In riferimento alla composizione dell'OdV, la legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell'Organismo di vigilanza. Ciò consente di optare per una composizione sia monosoggettiva che plurisoggettiva. In questo ultimo caso, possono essere chiamati a

comporre l'Organismo soggetti interni ed esterni all'ente, purché dotati dei requisiti di cui sopra.

La legge n. 183 del 2011 (cd. Legge di Stabilità per il 2012), inserendo un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 6, ha rimesso alla discrezionalità delle società di capitali la scelta di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo di Vigilanza.

La Giurisprudenza<sup>6</sup>, come indicato nelle Linee Guida di Confindustria, ha mostrato di non considerare in astratto la concentrazione di funzioni di controllo diverse in capo al medesimo organo come di per sé capace di svilire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

#### 4.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di DIAGRAM S.p.A., tenuto conto delle caratteristiche della società e dell'esigenza di avvalersi di un organismo autonomo e indipendente, ha ritenuto di nominare un tre professionisti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legali, di business, normative, IT e nelle procedure di controllo, a cui affidare le funzioni di Organismo di Vigilanza.

Tale configurazione garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando al contempo sufficiente continuità d'azione e, nel complesso, permette di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di Reati Presupposto.

Una volta insediato, l'Organismo di Vigilanza provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno nonché a stabilire ed aggiornare il piano delle attività da svolgere

#### 4.3 Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, oltre a possedere tutti gli standard e i requisiti di onorabilità, professionalità ed etica, non possono avere qualsivoglia tipo di rapporto con la società che potrebbe generare potenziali conflitti di interessi.

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

<sup>6</sup> La più recente giurisprudenza di merito ha infatti riconosciuto - sia pure ragionando in astratto - che la circostanza che oggi nelle società di capitali anche il Collegio Sindacale (e organi equipollenti) possano svolgere la funzione di Organismo di vigilanza "non comprime affatto il requisito dell'autonomia dell'organo: in questo senso si è espressa la dottrina poi sviluppatasi che ha rimarcato la centralità dell'autonomia e dell'indipendenza di tali organi, alla luce della chiara lettera dell'art. 2399, lettera c), del codice civile" (Corte Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013).

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'Organismo da parte del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia di un componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- sopraggiungere di una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 4.4.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.
- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso.

La revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo componente dell'OdV, mentre il componente uscente rimane in carica fino alla sua sostituzione.

#### **4.4 Casi di ineleggibilità e di decadenza**

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'OdV:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- b) l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Amministrazione o con i soggetti esterni incaricati della revisione;
- c) l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il componente e la Società tali da compromettere l'indipendenza del componente stesso.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione.

#### **4.5 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto e dalle Linee Guida, la funzione dell'Organismo di Vigilanza consiste, in generale, nel:

1. vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
2. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
3. verificare l'efficacia del Modello e la sua reale capacità di prevenire la commissione dei reati in questione;
4. individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali;
5. verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a) verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle parti speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre DIAGRAM S.p.A. al rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica attivato dall'OdV;
- b) effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- c) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- d) condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- e) verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati (clausole *standard*, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, etc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.
- f) monitorare l'adozione ed effettiva implementazione delle azioni correttive che la Società ha pianificato di porre in essere al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n.231/01.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a

quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;

- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo, in primis l'Internal Audit;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.
- compiere indagini relativamente a segnalazioni pervenute per verificare l'effettiva violazione del Codice Etico o del Modello.

#### 4.6 Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti autonomi poteri di spesa nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

#### 4.7 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

##### 4.7.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito ad eventi che potrebbero comportare la responsabilità di DIAGRAM S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in **segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del presente Modello** ed **informazioni specifiche obbligatorie**.

Come previsto dall'art. 6 c. 2-*bis* del D. Lgs. 231/01<sup>7</sup>, **i destinatari del Modello** identificati dall'art. 5 c. 1 lettera a) e b) del medesimo Decreto come:

- le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui a primo punto;

hanno la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o aventi ad oggetto la violazioni del presente Modello, di cui siano

<sup>7</sup> Introdotta dalla L. n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità" (c.d. "DDL Whistleblowing").

venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei ruoli ricoperti ovvero delle attività svolte.

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni specifiche concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta DIAGRAM S.p.A. o i componenti degli organi sociali;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- le notizie relative a procedimenti disciplinari nonché ad eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
- aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- la copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

La Società adotta specifici canali informativi dedicati (*casella elettronica: odv@diagramgroup.it*) al fine di garantire la riservatezza di cui sopra e facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

~~DIAGRAM S.p.A. ha inoltre adottato un ulteriore canale di segnalazione, così come previsto dall'art 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231 del 2001 e dalla normativa in materia di whistleblowing, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante. Tale canale alternativo è il seguente: [segnalazioni@diagram.it](mailto:segnalazioni@diagram.it)~~

L'azienda ha predisposto in ottemperanza del D.gls. 24/2023 e al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 le modalità per trasmettere all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni riguardanti condotte che possano configurare la possibile commissione di illeciti.

Al fine di facilitare le segnalazioni sono stati definiti i seguenti canali:

- attraverso l'applicazione web [integrityline.com](https://diagramgroup.integrityline.com/), all'indirizzo <https://diagramgroup.integrityline.com/>, quale canale primario di segnalazione

idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa, pubblicata su sito internet.

- tramite busta chiusa spedita DIAGRAM Spa con denominazione "RISERVATA PERSONALE" ed indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che la funzione incaricata allo smistamento posta dovrà immediatamente e riservatamente inoltrare al recapito professionale dello stesso. La busta dovrà contenere al suo interno due buste chiuse la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità.

In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza e, in caso di segnalazioni anonime, l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

A tal proposito la Società ha stabilito il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.

In ogni caso, eventuali misure ritorsive o discriminatorie ed il licenziamento adottate nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, sono nulle.

#### 4.7.2 Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Premesso che la responsabilità di adottare ed efficacemente implementare il Modello permane in capo al Consiglio di Amministrazione della Società, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- Comunicare e presentare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma unitamente alle eventuali modifiche apportate allo stesso;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza almeno semestrale, in merito alla propria attività ed all'attuazione del Modello.

L'Organismo potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV e dagli

organi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- (i) i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- (ii) segnalare al Consiglio di Amministrazione comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
  - a) acquisire dal Consiglio di Amministrazione tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
  - b) dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

## 5 IL SISTEMA SANZIONATORIO

### 5.1 Principi generali

DIAGRAM S.p.A. è pienamente consapevole e conferma che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello e nelle relative Procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”*.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

DIAGRAM S.p.A. inoltre, prevede delle sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante (così come descritto nel paragrafo 4.7 del presente documento), nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni devono spaziare da misure conservative, per le infrazioni più tenui, a provvedimenti idonei a recidere il rapporto tra l'agente e l'ente, nel caso di violazioni più gravi. Il potere disciplinare deve sempre conformarsi ai principi di proporzionalità (sanzione commisurata alla violazione) e contraddittorio (coinvolgimento del soggetto interessato).

E' possibile prevedere inoltre meccanismi premiali riservati a quanti cooperano al fine dell'efficace attuazione del modello. Spesso, infatti, quando si intende promuovere il rispetto delle regole, la prospettiva dei vantaggi derivanti dalla loro osservanza può risultare più efficace della minaccia di conseguenze negative per la loro violazione.

### 5.2 Definizione di “Violazione” ai fini dell'operatività del presente Sistema Sanzionatorio

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello e delle relative Procedure:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nelle relative Procedure, che comportino una

situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;

- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative Procedure che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

### 5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

#### 5.3.1 Personale dipendente in posizione non dirigenziale

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nelle Procedure Aziendali sono definiti come *illeciti disciplinari*.

Con riferimento alla tipologia di sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore terziario (applicabile a impiegati e quadri di DIAGRAM S.p.A.) nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge n. 300 del 1970 (di seguito, per brevità, lo "**Statuto dei lavoratori**") ed eventuali normative speciali applicabili.

La Violazione da parte del personale dipendente, ai sensi del precedente paragrafo 5.2 del presente Modello, può dar luogo, secondo la gravità della Violazione stessa, a provvedimenti che vengono stabiliti in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Fatto, in ogni caso, salvo quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso DIAGRAM S.p.A., le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL, per quanto riguarda il personale con qualifica di "operaio", "impiegato, o "quadro".

Il Sistema Sanzionatorio viene costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza e dal C.d.A..

#### 5.3.2 Dirigenti

In caso di: (a) Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte di dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

### 5.4 Amministratori

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di uno o più degli Amministratori di DIAGRAM S.p.A., l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni e provvedimenti.

### 5.5 Membri dell'OdV

In caso di violazioni delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2., da parte di uno o più componenti dell'OdV, gli altri componenti dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i membri dell'OdV, informano immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società. Tali organi, previa contestazione della violazione e preso atto delle argomentazioni difensive eventualmente addotte, assumono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico.

#### **5.6 Terzi: collaboratori, agenti e consulenti esterni**

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo 5.2. da parte di collaboratori, agenti o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi, la Società, a seconda della gravità della violazione: (i) richiamerà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, DIAGRAM S.p.A. ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei medesimi che prevedano: (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di DIAGRAM S.p.A., di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i principi etici e a non porre in essere comportamenti che possano determinare la commissione di alcuno dei Reati Presupposto; (b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

#### **5.7 Registro delle Violazioni**

La Società adotta un registro nel quale deve procedere all'iscrizione di tutti coloro che abbiano commesso una Violazione ai sensi del precedente paragrafo 5.2. L'iscrizione a tale registro comporta il divieto di instaurazione di nuovi rapporti contrattuali con gli stessi interessati.